

- 6 Parte 1 - Caratteristiche essenziali dei veicoli o dei sistemi stradali
- Parte 2 - Caratteristiche essenziali del REESS
- Parte 3 - Caratteristiche essenziali dei veicoli o dei sistemi stradali con telaio collegato a circuiti elettrici
- 7 Determinazione delle emissioni di idrogeno durante le operazioni di carica del REESS
- 8 Procedure di prova per il REESS
- 8A Prova di resistenza alle vibrazioni
- 8B Prova di sbalzo termico e di variazione ciclica
- 8C Prova di caduta meccanica per i REESS amovibili
- 8D Urti meccanici
- 8E Resistenza al fuoco
- 8F Protezione da cortocircuiti esterni
- 8G Protezione dal sovraccarico
- 8H Protezione dallo scaricamento eccessivo
- 8I Protezione da temperature eccessive
- 9A Prova della tensione di tenuta
- 9B Prova di resistenza all'acqua

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento non riguarda le prescrizioni di sicurezza dei veicoli stradali in caso di urti.

- 1.1. Parte I: prescrizioni di sicurezza riguardanti il motopropulsore elettrico dei veicoli stradali della categoria L ⁽¹⁾ con velocità massima di progetto superiore a 6 km/h, muniti di uno o più motori di trazione elettrici non collegati alla rete in modo permanente, nonché i relativi componenti e sistemi ad alta tensione collegati galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico.
- 1.2. Parte II: prescrizioni di sicurezza relative al sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS) dei veicoli della categoria L con velocità massima di progetto superiore a 6 km/h, muniti di uno o più motori di trazione elettrici non collegati alla rete in modo permanente.

La parte II del presente regolamento non si applica ai REESS il cui utilizzo primario consiste nel fornire energia elettrica per l'avviamento del motore e/o per i dispositivi di illuminazione e/o altri sistemi ausiliari del veicolo.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 2.1. «Modalità attiva di possibile messa in moto»: lo stato del veicolo quando, premendo sul pedale dell'acceleratore (o su un dispositivo di azionamento equivalente) o sbloccando il sistema frenante, si fa sì che il motopropulsore elettrico metta in moto il veicolo.
- 2.2. «Barriera»: sbarramento che impedisce contatti diretti con parti sotto tensione da qualsiasi direzione d'accesso.
- 2.3. «Isolamento di base»: isolamento delle parti sotto tensione per la protezione dal contatto diretto in assenza di guasti.
- 2.4. «Cella»: singola unità elettrochimica rivestita, contenente un elettrodo positivo e uno negativo, che presenta una tensione differenziale tra i due terminali.

⁽¹⁾ 1Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2. - <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>

